

Oggetto: Scadenario dei principali adempimenti tributari per il mese di febbraio 2010.

Modello F24 – Nuova modulistica.

Con il Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli F24 ed F24 – accise, da utilizzare per i versamenti telematici dal 29 ottobre 2007 e per i versamenti in forma cartacea a partire dal 1° gennaio 2008.

Dichiarazione Modello UNICO – IRAP – IRES – ICI – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di Commercio – Termini di presentazione e di versamento.

(Trattasi di scadenza legata alla data di chiusura del periodo di imposta ed all'approvazione del bilancio)

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in caso di presentazione in via telematica. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata il **30 settembre 2010**.

Adempiono **telematicamente** i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986 ed i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo; se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **16** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il versamento può essere, tuttavia, anche effettuato entro i trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo **2003** per l'IRES e **3800** per l'IRAP; la misura dell'acconto IRES – imposta sul reddito delle società, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2006, resta stabilita al **100** per cento (codice tributo **2001**). La stessa misura si applica nel calcolo dell'acconto IRAP (codice tributo **3812**); le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Entro gli stessi termini del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi scade il versamento, mediante modello unificato di pagamento F 24, del diritto annuale alla Camera di Commercio (art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63); il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

Il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) deve esser presentato entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo esser inserito nel Modello UNICO.

REGISTRO IMPRESE – Nuove imprese – Comunicazione unica.

Si ricorda che a decorrere dal 3 aprile 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in materia di comunicazione unica per la nascita delle imprese; tale comunicazione unica vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Lunedì 15 febbraio 2010

IRAP - Amministrazioni dello stato ed Enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile.

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente, scade il termine per il versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente (artt. 16 e 30, D. Lgs. 446/1997).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

Il versamento va effettuato direttamente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Imposte sui redditi ed IVA - A associazioni sportive dilettantistiche – A associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni.

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della L. 13/05/99, n. 133 che abbiano optato per il forfait della L. 398/91, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, DPR 544/99, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco*.

Imposta sui redditi ed IVA – Contribuenti minori e minimi – Annotazione delle operazioni.

Per i contribuenti di minori dimensioni, cosiddetti “minori” e “minimi”, di cui all'art. 3, commi da 165 a 185, L.23 dicembre 1996, n. 662, scade il termine per l'annotazione delle operazioni del mese precedente.

IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura.

Scade il termine entro il quale devono essere emesse le fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, quarto comma, DPR 26/10/72, n. 633, come modificato dall'art. 3, D.L. 29/09/97, n. 328).

IVA – Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale – A annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi.

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale ovvero la ricevuta fiscale, effettuate nel mese precedente, possono essere annotate con un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi ex art. 24, D.P.R. 633/72, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA - Fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 (già Lit. 300.000) - A annotazione del documento riepilogativo.

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 emesse nel mese precedente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, DPR 695/96, infatti, per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad Euro 154,94, può essere annotato, con riferimento a tale mese

ed entro il termine previsto dall'art. 23 comma 1 DPR. 633\72, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Martedì 16 febbraio 2010

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Versamento.

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su diversi tipi di redditi, fra i quali:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1040**);
- redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi da collaborazione coordinata e continuativa (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1004**);
- redditi da partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Per il versamento si utilizza il modello F24.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Determinazione e versamento.

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute nel mese precedente.

IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento a saldo.

Scade il termine di versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul T.F.R. nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni.

La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'11%, mediante versamento in acconto entro il **16 dicembre** dell'anno in cui maturano ed a saldo entro il **16 febbraio** dell'anno solare successivo.

L'acconto è stabilito nella misura del 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo l'applicazione del metodo previsionale.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di gennaio 2010 - Versamento.

Scade il termine per il versamento, mediante modello F24 (codice tributo **6001**), relativo alla liquidazione del mese di gennaio 2010.

Si ricorda che, secondo le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 1998, deve essere calcolata, ai fini della liquidazione, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per cui il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

IVA – Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Quarto trimestre 2009 – Versamento

Per i contribuenti **trimestrali** indicati nell'**art. 74**, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972,

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo (di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298);
- enti ed imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale;

scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al **quarto trimestre 2009**, al netto del versamento dell'acconto effettuato entro il 28 dicembre 2009.

Si ricorda che i versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74, quarto comma, **non** sono soggetti alla maggiorazione degli interessi previsti ex art. 6, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, per i contribuenti trimestrali ordinari.

IVA – Società ed enti controllanti e controllate – Liquidazione di gruppo – Comunicazione all'ufficio

Per gli enti e le società controllanti scade il termine per dichiarare all'Ufficio delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per le società controllate, l'intenzione di avvalersi per l'anno 2010 del regime previsto per le società controllanti e controllate, ossia la cosiddetta "liquidazione di gruppo", di cui all'art. 73, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed al D.M. 13 dicembre 1979.

IVA - Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione.

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1984, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311), scade il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di **gennaio 2010**.

Imposta sugli intrattenimenti – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento.

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26/ 10/ 72, n. 640, come modificato dal D.Lgs. n. 60/ 99, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (**cod. tributo 6728**).

INPS – Contributo alla gestione separata – Versamento.

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente e relativi a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- spedizionieri doganali;
- borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi del citato articolo di legge).

INPS – Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito – Versamento rata.

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al **quarto trimestre 2009**

ACCISE - Pagamento imposta.

Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

Mercoledì 17 febbraio 2010

IVA e Ritenute alla fonte - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza.

IVA. Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo – entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, non eseguito entro la scadenza del **18**

gennaio 2010, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (così come stabilito dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185) dell'imposta versata in ritardo.

La sanzione deve essere versata con il modello F24 contestualmente al versamento dell'imposta maggiorata degli interessi moratori, calcolati al tasso legale (2,5 % annuo sino al 31 dicembre 2007, 3 % annuo con decorrenza 01 gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **18 gennaio 2010**.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- 8904 per l'IVA;
- 8906 per le ritenute;
- 1991 interessi da ravvedimento Iva.

Venerdì 19 gennaio 2010

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT mensili

I provvedimenti attuativi, non ancora pubblicati alla data di chiusura del presente scadenziario, potrebbero modificare termini e modalità di adempimento della presente scadenza.

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di (ovvero ricevuti da) soggetti passivi stabiliti in altri stati membri, relativi al mese di **gennaio 2010**.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea.

Domenica 28 febbraio 2010

Tutti gli adempimenti in scadenza alla data odierna devono ritenersi prorogati alla data del 1° marzo 2010

RITENUTE – Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente – Addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Scade il termine per l'effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, del conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente (art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Ai fini dell'addizionale regionale di cui all'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, si ricorda che dette addizionali devono essere determinate in sede di effettuazione del conguaglio di fine anno, ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui si sono effettuate le operazioni di conguaglio.

RITENUTE – Certificazione dei sostituti d'imposta – Consegna ai percipienti

Scade il termine per la consegna agli interessati dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno 2009 e delle ritenute operate (art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

IVA – Comunicazione annuale – Presentazione telematica.

Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, riferita all'anno solare precedente (art. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA, l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro ed argento

effettuate senza il pagamento dell'IVA, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultante dalle liquidazioni periodiche senza tenere conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

A CCONTI D'IMPOSTA – Imposte sui redditi – IRAP – Seconda o unica rata – Soggetti IRES – Versamento.

Per i soggetti IRPEG per i quali il mese di **febbraio 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d'imposta; le somme dovute, con l'esclusione dei versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre, possono essere rateizzate.

L'acconto IRES ed IRAP, per il periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2009, si applica nella misura del **100** per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute; le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni; i codici tributo da utilizzare sono **2002** – IRES acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione e **3813** – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

IVA - Adempimenti di fine mese.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. Termine per l'annotazione del numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti da parte dei soggetti che utilizzano i mezzi trasporto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

IVA - Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative.

Entro oggi deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30/08/1993, n. 331).

Sempre entro oggi deve essere emessa, da parte del medesimo soggetto, la fattura integrativa nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993, da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

BOLLO- Pagamento in modo virtuale – Versamento rata..

Scade il termine, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per il versamento della rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Intermediari finanziari – Comunicazione periodica – Trasmissione telematica.

Ai sensi del Prov. Ag. Entrate 19 gennaio 2007, per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione di riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese di **gennaio 2010**.

ACCISE – Gas metano – Versamento rata d'acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata d'acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta.

Si richiama l'attenzione sul termine di trenta giorni, in scadenza il **2 marzo 2010**, per il versamento relativo a:

- Cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal **1° febbraio 2010**;
- Contratti pluriennali relativi a immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° febbraio 2010**;
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° febbraio 2010**: versamento della prima annualità o dell'intero periodo.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- α) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno
- β) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.